



Regione Veneto  
**COMUNE DI BAGNOLO DI PO**



**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO  
DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - ANNO 2018**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Oggetto:

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

Allegato:

**G**



**GTE soc. coop.**

**Servizi di Ingegneria Integrata**

Via Sacro Cuore n. 11/6

45100 Rovigo (RO)

Tel. 0425 59.45.11 - Fax. 0425 58.90.91

[gteing@gteing.com](mailto:gteing@gteing.com)

[gteing@pec.it](mailto:gteing@pec.it)

<http://www.gteing.com>

**Soc. Certificata ISO 9001:2008**

cert. 5498-A

Progettisti:

**Ing. Carlo Romanato**

Ordine di Rovigo n. 665

**Ing. Antonio Capodaglio**

Ordine di Rovigo n. 564



il Responsabile del procedimento

Comune di Bagnolo di Po

Provincia di Rovigo

## **CONTRATTO DI APPALTO**

### **LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE VIARIE**

#### **ESISTENTI – ANNO 2018**

Codice Identificativo Gara

L'anno duemiladiciotto (2018) addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bagnolo di Po (PD) nella Sede Municipale di Piazza Marconi, 159 45022 BAGNOLO di PO (RO)

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

1) Geom. Riccardo Resini, nato \_\_\_\_\_ funzionario comunale, domiciliato per la carica in Bagnolo di Po Piazza Marconi 159, il quale dichiara, in qualità di Responsabile dell'area tecnica del Comune di Bagnolo di Po (incaricato con decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_), di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente "Comune di Bagnolo di Po";

2) \_\_\_\_\_, imprenditore, il quale agisce nella sua qualità Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società “ \_\_\_\_\_ “ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ capitale sociale € \_\_\_\_\_ i.v. - iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n \_\_\_\_\_;

I predetti comparsi, concordemente tra loro rinunciano, avendone i requisiti di legge, all'assistenza dei testimoni e premesso:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE VIARIE ESISTENTI – ANNO 2018, per l'importo complessivo progettuale di Euro 192'000,00, di cui Euro 190'398,50 per lavori a base d'asta, ed Euro 1'601,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'appalto dei lavori sopra richiamati veniva definitivamente assegnato all'impresa di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), la quale aveva presentato la propria migliore offerta, mediante il metodo del maggior ribasso in percentuale del \_\_\_\_\_ % sull'importo posto a base d'appalto di Euro \_\_\_\_\_ =, di cui Euro \_\_\_\_\_ = per lavori a base d'asta, ed Euro \_\_\_\_\_ = quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un

importo complessivo di Euro = come risulta dalla lettera di offerta che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto (all. sub. " ") omessa la lettura per dispensa avutane dalle parti;

- Che l'opera è finanziata per € = con fondi dell'Amministrazione Comunale;
- Che l'impresa appaltatrice ha presentato la prescritta certificazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 (normativa antimafia), prodotta con certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. di ;
- Che, essendo l'impresa appaltatrice una (società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative per azioni o a responsabilità limitata società consortili per azioni o a responsabilità limitata), con nota in data , assunta al protocollo generale in data al n , ha provveduto alla comunicazione all'Amministrazione committente dei dati richiesti dall'art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Ciò premesso costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto.**

Il Comune di Bagnolo di Po (PD) a mezzo del suo Responsabile del Settore Lavori Pubblici, affida all'impresa di ( ) che, a mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante sig , accetta l'appalto dei lavori di LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE VIARIE ESISTENTI – ANNO 2018, per l'importo di € = ( ) compreso l'importo di € quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € = ( ) al netto del ribasso offerto ed accettato del %;

#### **Art. 2 - Condizioni generali e speciali.**

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali composto da n. articoli e Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni tecniche qualità e provenienza dei materiali composto da n. pagine, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che, firmato sul frontespizio dalle parti stesse, viene allegato al presente atto (all. sub "B/I", "B/2"),

omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti, nonché nel rispetto degli elaborati di progetto approvati con deliberazione della Giunta Comunale, nelle premesse citata, elaborati che, firmati sul frontespizio dalle parti stesse, vengono allegati al presente atto (all. da sub a sub. " "). Oltre agli obblighi del suddetto Capitolato Speciale, l'appaltatore è soggetto all'osservanza del Capitolato Generale che, viene allegato al presente atto (all. sub. "D/I"), nonché al rispetto del cronoprogramma viene allegato al presente atto (ali. sub. " "), omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti. Sono estranei al contratto, per cui non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

### **Art. 3 - Tempo utile per l'esecuzione dell'appalto.**

Per quanto disposto dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto - norme generali, il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 45 (QUARANTACINQUE) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Art. 4 - Sospensioni e riprese dei lavori.**

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori affidati con il presente contratto di continuo, non può perciò sospendere i lavori se non per ragioni di pubblico interesse o di necessità ordinate dal direttore dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Le sospensioni volontarie, od altrimenti non giustificate, da parte dell'appaltatore possono dar luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno, in particolar modo qualora la durata di tali sospensioni sia tale da pregiudicare o compromettere la regolare esecuzione dell'opera od i tempi della sua consegna anche in relazione alla attività degli appaltatori delle opere scorporabili. Unicamente la sospensione legittima rappresenta motivo di sospensione della decorrenza del termine di ultimazione, termine che cessa di decorrere con la data del verbale di sospensione e riprendere a decorrere, per la parte residuale, con la data del verbale di ripresa redatto a cura del direttore dei lavori.

### **Art. 5 - Ritardi e penali.**

Qualora l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, non venisse eseguita secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o, venisse ritardata oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,50‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

### **Art. 6 - Spese per l'esecuzione dell'appalto ed attrezzature.**

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'appalto sono a carico dell'appaltatore, il quale dovrà, altresì, disporre di tutta l'attrezzatura occorrente per il suo regolare svolgimento.

#### **Art. 7 - Personale dipendente dall'appaltatore.**

L'esecuzione dell'appalto deve essere assicurata dall'appaltatore con proprio personale per il quale deve provvedere ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale, nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti). I dipendenti dell'Appaltatore dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lett. u), D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81, la quale deve contenere oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di sub-appalto, la relativa autorizzazione.

#### **Art. 8 - Clausole sociali**

Ai sensi per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26 agosto 1985:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

b) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali, subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il lavori sono in esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titoli di risarcimento danni.

Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, ai sensi per gli effetti dell'art. 41, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 è previsto:

a) L'obbligo per l'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) L'obbligo per l'appaltatore e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) L'obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto

successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltata o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

#### **Art. 9 - Vigilanza.**

Per ogni sua attività, l'appaltatore ha l'obbligo di operare sotto la vigilanza ed il controllo del competente ufficio comunale; gli è fatto espresso divieto di manomettere qualsiasi impianto od attrezzatura comunale senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

#### **Art. 10 - Ispezioni.**

L'appaltatore ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento, le verifiche e le ispezioni che la stazione appaltante ritenga necessarie.

#### **Art. 11 - Piani di sicurezza.**

Si provvede ad allegare al presente contratto il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 (All. Sub"F/I") ed inoltre il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Per tutti i piani di cui sopra ne viene omessa la lettura per dispensa avutane dalle parti.

#### **Art. 12 - Responsabilità civile**

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nell'esecuzione dei lavori, senza diritto di rivalsa a carico del Comune. A tale riguardo l'appaltatore, al fine di tener sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e obblighi nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore e dei terzi, ha provveduto ad attivare idonea Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi n \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia di Assicurazioni \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ );

#### **Art. 13 - Contratti di subappalto.**

Qualora, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, venga autorizzato l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere, il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica al Comune ed al Direttore dei Lavori entro venti giorni dalla data del contratto medesimo, rimanendo inteso che l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al deposito del contratto di subappalto.

È fatto inoltre obbligo allo stesso appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

#### **Art. 14 - Divieto di subappalto.**

Al di fuori dei casi previsti ed autorizzati è vietato all'appaltatore concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate. In caso di inadempienza, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è in facoltà dell'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

Qualora nell'esecuzione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e devono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione crediti.**

È pure vietata qualunque cessione di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione o qualunque procura, che non siano state preventivamente approvate dall'Amministrazione appaltante.

Nel caso in cui venisse comunque notificata al Comune una cessione di crediti o procura non preventivamente autorizzata, l'Amministrazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, come stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In ogni caso, le cessioni di crediti autorizzate dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate all'amministrazione appaltante.

#### **Art. 16 - Oneri a carico dell'appaltatore.**

Oltre agli obblighi previsti dal richiamato capitolato generale d'appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve



essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

#### **Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori.**

Per la contabilità dei lavori si osserveranno le disposizioni contenute nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La liquidazione delle competenze dell'appaltatore verrà eseguita sulla base delle risultanze contabili contenute nello Stato di avanzamento lavori emesso dal direttore lavori e su conforme Certificato di pagamento a firma del Responsabile del procedimento.

#### **Art. 18 - Pagamenti e tracciabilità**

I pagamenti in acconto e a saldo, come da comunicazione dell'appaltatore, verranno effettuati a mezzo bonifico bancario presso la Banca \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ); IBAN \_\_\_\_\_ sul c/c n \_\_\_\_\_, e che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo, è l'Amministratore e Legale Rappresentante della società " \_\_\_\_\_ " con sede legale a ( \_\_\_\_\_ ), in Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, sig \_\_\_\_\_

I pagamenti in acconto verranno effettuati per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pie d'opera, depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, come previsto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto - norme generali, raggiungano un importo non inferiore ad € 40'000,00= (quarantamila virgola zero zero).

La liquidazione dello stato finale verrà effettuata a cura del direttore dei lavori, o collaudatore, in relazione alle diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

#### **Art. 19 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale di Governo - della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 20 - Revisione prezzi.**

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

**Art. 21 - Cauzione definitiva.**

L'impresa appaltatrice ha provveduto a costituire, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la prescritta cauzione definitiva ridotta (in quanto impresa certificata ISO , giusto certificato n in data della ) dell'importo di € (Euro ), in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - norme generali, mediante polizza fidejussoria n. emessa in data della Compagnia di Assicurazioni " " agenzia di ( ), rinnovabile fino alla fine del contratto, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto (All. Sub. " "), omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Qualora la stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte della cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

**Art. 22 - Ulteriore garanzia contrattuale.**

L'"Appaltatore" ha prodotto, come previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge regionale 27/03, copia della polizza di assicurazione stipulata con la società , dell'importo di euro , per l'ipotesi di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Oppure

In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2004, n. 4151, poiché la differenza tra l'importo dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto e l'offerta economica del secondo classificato non supera i 100,00 €, l'ulteriore garanzia di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 27/03 può essere sostituita da un equivalente deposito cauzionale presso la tesoreria della Stazione appaltante.

**Art. 23 - Cartello di cantiere.**

L'impresa appaltatrice dovrà, a propria cura e spese, installare in sito almeno n. 1 (uno) tabellone delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dal Direttore dei Lavori. Qualora non venissero osservate le predette disposizioni verrà applicata una penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta virgolazero-zero) e, nel caso in cui la

stazione appaltante dovesse sostituirsi all'impresa appaltatrice inadempiente, le relative spese verranno trattenute sulle competenze ad essa spettanti.

#### **Art. 24 - Collaudo e/o regolare esecuzione.**

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è in facoltà dell'Amministrazione appaltante, per i casi previsti, sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. In tal caso, il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora, invece, si procedesse al collaudo, il relativo certificato sarà emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuta la regolare esecuzione e/o il collaudo, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Il Comune potrà entrare in possesso delle opere eseguite anche prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. L'anticipata utilizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione non costituisce tuttavia accettazione della medesima.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio; egli però risponde di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali impiegati a termini di legge.

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per maggiori compensi spettanti al collaudatore in relazione all'esame e alla valutazione di quelle riserve che, a seguito di definitivo accertamento, non saranno riconosciute all'appaltatore medesimo.

Per quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria rilasciata in occasione del pagamento della rata di saldo si intenderà automaticamente svincolata senza necessità di espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione. Nel caso di automatico svincolo della polizza di cui sopra dovrà essere costituita apposita fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo come previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

**Art. 25 - Definizione delle controversie.**

In caso di vertenza tra il Comune e l'Appaltatore sulla interpretazione e sulla esecuzione del contratto, viene esclusa la competenza arbitrale per cui l'eventuale definizione delle controversie dovrà essere proposta avanti il Giudice Ordinario. Il foro competente sarà quello del Tribunale di Rovigo.

**Art. 26 - Domicilio.**

Per gli effetti del presente contratto, l'impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la segreteria del Comune intestato, obbligandosi a comunicare, immediatamente, a quest'ultimo ogni e qualsiasi modificazione intervenuta nella struttura dell'impresa, come previsto dal successivo art. 27.

**Art. 27 - Modificazioni della struttura dell'impresa.**

L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché della sede legale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al domicilio eletto od alla stazione appaltante in carenza delle comunicazioni previste dal presente e precedente articolo.

**Art. 28 - Aleatorietà e riserve.**

Le parti, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile, riconoscono e dichiarano che il contratto di che trattasi ha carattere aleatorio. L'appaltatore assume ogni rischio relativo alla realizzazione dell'appalto, anche se non espressamente contemplato nel capitolato, in relazione ad ogni circostanza, situazione, condizione, vicenda od evento, anche non conosciuto e non conoscibile, non previsto e non prevedibile, ed anche se straordinario ed eccezionale che possa comunque incidere sulla realizzazione dell'opera e sui tempi, le modalità e gli oneri della medesima.

**Art. 29 - Interpretazione del contratto.**

Per l'interpretazione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile, pertanto quanto stabilito dalle parti con il presente

contratto, ha valore modificativo od integrativo e prevalente su eventuali clausole o disposizioni contenute in atti precedenti e contrastanti con il presente atto.

**Art. 30 - Spese.**

Tutte le spese del presente atto e consequenziali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice.

**Art. 31 - Trattamento dei dati personali.**

In relazione agli adempimenti connessi con il rapporto negoziale, i rispettivi rappresentanti dell'appaltatore e della stazione appaltante autorizzano al trattamento dei propri dati personali, detti dati personali potranno, perciò, essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

**Art. 32 - Clausole compromissorie.**

è fatto divieto di inserire a carico del Comune clausole compromissorie in tutti i suoi contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

**Art. 33 - Adempimenti in materia antimafia e applicazione del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e prefetture al quale ha aderito il comune di Bagnolo di Po**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

1 L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2 L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, ovvero offerta di

protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi famigliari, impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura.

3. L'appaltatore s'impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti che non dovranno avere partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

4. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità".

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6 L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

7 Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di

riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”

**Art. 34 - Risoluzione del contratto in caso di violazione del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e prefetture**

1 Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, a parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

**Art. 35 - Registrazione.**

Per la registrazione del presente atto le parti richiedono, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Redatto, letto ed approvato.

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

L'Impresa \_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. i sottoscritti costituiti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli artt. n. 4 (Sospensioni e riprese dei lavori), n. 5 (ritardi e penali), n. 6 (Spese per l'esecuzione dell'appalto ed attrezzature), n. 9 (Vigilanza), n. 10 (Ispezioni), n. 14 (Divieto di subappalto), n. 15 (Divieto di cessione di crediti), art. 18 (Pagamenti e tracciabilità), art. 19 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), n. 23 (Cartello di cantiere), n. 25 (Definizione delle controversie), n. 26 (Domicilio), n. 27 (Modificazioni delle struttura dell'impresa), n. 28 (Aleatorietà e riserve) n. 29 (Interpretazione del contratto) n. 31 (trattamento dei dati personali) n. 33 –(adempimenti in materia di antimafia e applicazione del protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto)

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

L'Impresa \_\_\_\_\_

Rep. N°

L'anno duemiladiciotto (2018) addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bagnolo di Po (PD) nella Sede Municipale di Piazza Marconi, 159, Innanzi a me dr \_\_\_\_\_, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi i Signori:

1) Geom. Riccardo Resini, funzionario comunale, domiciliato per la carica in Bagnolo di Po Piazza Marconi, 159, il quale dichiara, in qualità di Responsabile Tecnico, di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente "Comune di Bagnolo di Po", Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, e quindi in nome e per conto dell'Ente stesso;



2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ e residente a ( \_\_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, imprenditore, il quale agisce nella sua qualità Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società “ \_\_\_\_\_ ” con sede legale a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ capitale sociale € \_\_\_\_\_ i.v. - iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ - R.E.A. n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n \_\_\_\_\_; la cui identità personale ho accertato mediante carta d'identità n \_\_\_\_\_ Rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in data \_\_\_\_\_; i quali costituiti, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano, avendone i requisiti di legge, alla presenza dei testimoni ed hanno firmato in mia presenza ai margini dei fogli intermedi ed in calce alla scrittura che precede oltre che sul frontespizio degli allegati, ore \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale